



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 giugno 2013 (11.07)
(OR. en)**

10629/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0195 (COD)**

**PECHE 245
CODEC 1359**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)

n. prop. Comm.: 12514/11 ENV 187 CODEC 1166 - COM (2011) 425 definitivo

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca
- - *Approvazione del testo di compromesso finale*

1. Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha adottato una proposta di nuovo regolamento di base sulla politica comune della pesca (PCP).
2. La proposta è collegata ad una revisione completa dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, adottata lo stesso giorno¹, e a una proposta di nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), adottata dalla Commissione il 2 dicembre 2011².
3. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno reso il loro parere, rispettivamente, il 28 marzo 2012 e il 4 maggio 2012³.

¹ Doc. 12516/11 ENV 188 CODEC 1167 - COM (2011) 416 definitivo.

² Doc. 17870/11 PECHE 368 CADREFIN 162 CODEC 2255 - COM(2011) 804 definitivo.

³ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183; GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

4. Il gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha completato la seconda lettura nel febbraio 2012⁴.
5. A seguito di tre dibattiti orientativi tenutisi in marzo, aprile e maggio 2012, il Consiglio "Agricoltura e pesca", nel giugno 2012⁵ ha raggiunto un "orientamento generale" parziale che è stato messo a punto nella sessione del Consiglio del 26 febbraio 2013, specie per quanto riguarda l'attuazione del divieto di rigetto e le relative disposizioni (articoli 15 e 16)⁶.
6. Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 6 febbraio 2013⁷.
7. Il gruppo ha esaminato gli emendamenti del Parlamento nelle riunioni svoltesi da gennaio fino all'8 marzo 2013.
8. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha adottato un mandato per avviare i negoziati il 13 marzo 2013⁸. Le tre istituzioni hanno tenuto triloghi informali in data 19 e 26 marzo e 8, 9 e 24 aprile 2013.
9. In seguito ad un ulteriore dibattito orientativo tenutosi nel corso del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 22 aprile 2013⁹, il Consiglio "Agricoltura e pesca" del 13/14 maggio ha riveduto il mandato della presidenza¹⁰.
10. Il 28 e 29 maggio 2013 si sono tenuti triloghi informali conclusivi di cui è stato fatto un resoconto al Comitato dei rappresentanti permanenti il 31 maggio 2013¹¹. Il 7 giugno 2013 è stata organizzata una riunione tecnica informale finale.
11. Nell'allegato I è riportato il testo finale da approvare che, rispetto al documento di sintesi approntato per la riunione del Coreper del 31 maggio 2013, contiene le seguenti modifiche: il testo dell'articolo 7 bis è stato leggermente riformulato sulla base di suggerimenti redazionali di ordine giuridico, e su richiesta del Parlamento europeo è stata aggiunta la terza frase, che era stata eliminata erroneamente dal testo presentato nel trilogio. L'articolo 17, paragrafi 6 e 7 è stato accorciato, come già annunciato nel documento di sintesi.

⁴ Doc. 5070/2/12 REV 2 PECHE 7 CODEC 9.

⁵ Doc. 11322/12 PECHE 227 CODEC 1654.

⁶ Doc. 11322/1/12 REV 1 PECHE 227 CODEC 1654.

⁷ Doc. 5255/13 CODEC 61 PECHE 39 PE 7.

⁸ Docc. 7164/13 PECHE 83 CODEC 498 e 7165/13 PECHE 84 CODEC 499.

⁹ Doc. 7959/13 PECHE 120 CODEC 681.

¹⁰ Doc. 7165/3/13 REV 3 PECHE 84 CODEC 499.

¹¹ Doc. 10217/13 PECHE 231 CODEC 1255.

Quanto al mandato riveduto¹², per quanto concerne gli articoli non contenuti nel documento 10217/13, a parte il lavoro effettuato sui considerando si evidenziano le seguenti modifiche finali:

- articolo 1, paragrafo 1, lettera a): aggiunta del termine "flotte" al campo di applicazione della PCP;
 - articolo 2, paragrafo 4, lettera e): "contribuire a" garantire condizioni di parità;
 - articolo 5, punto 12 bis: aggiunta di "tenuto conto della maturità" alla definizione di "taglia minima di riferimento per la conservazione";
 - articolo 5, punto 8 ter: riformulazione di "pesca a basso impatto";
 - articolo 7, paragrafo 1, lettera d): aggiunta di "quali le possibilità di pesca" come esempio di incentivi di natura economica;
 - Articolo 9, paragrafi 2 e 5: testo allineato a quello dell'articolo 2, paragrafo 2;
 - Articolo. 12: introduzione dell'atto delegato a seguito di una consulenza legale sul funzionamento giuridico della procedura;
 - Articolo. 13: riferimento all'articolo 56, paragrafo 3 quale procedura (d'urgenza) corretta;
 - Articolo 16, paragrafo 3: soppressione del riferimento all'articolo 43, paragrafo 3 a seguito dell'intesa sulla neutralità;
 - Articolo 25, paragrafo 1 ter e articolo 26, paragrafo 2 bis: nuova formulazione della portata degli obblighi degli Stati membri in materia di pubblicazione;
 - Articolo 43, paragrafo 4, lettera d quater): nuova formulazione di una delle finalità dei programmi pluriennali degli Stati membri per l'acquacoltura;
 - Articolo 56, paragrafo 2: precisazione della portata della disposizione procedurale relativa al comitato di gestione.
12. Dopo che il Coreper avrà approvato il testo finale concordato, il Parlamento europeo intende esaminarlo nella riunione della sua Commissione per la pesca del 18 giugno 2013 e, ove esso sia accolto in tale sede, potrà preparare una lettera per informare il Consiglio che, qualora esso approvi il testo in prima lettura, il Parlamento, dopo la messa a punto dei giuristi/linguisti, predisporrebbe l'adozione rapida dello stesso testo in seconda lettura.

¹² Doc. 7165/3/13 REV 3 PECHE 84 CODEC 499.

13. Si invita pertanto il Coreper ad approvare il testo finale di compromesso che figura nell'allegato I della presente nota, fatta salva la messa a punto dei giuristi/linguisti, nonché i progetti di dichiarazione di cui all'allegato II. La presidenza prevede di elaborare assieme alle altre istituzioni la dichiarazione sui piani pluriennali che, in una fase successiva, potrebbe diventare una dichiarazione comune.
-

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla politica comune della pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹³,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002¹⁵ del Consiglio ha istituito un sistema comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

¹³ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

¹⁴ GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

¹⁵ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (2) Il campo di applicazione della politica comune della pesca comprende la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse. La politica comune della pesca comprende inoltre le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e le attività di acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
- (2 bis) Poiché la pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.
- (3) La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Essa dovrebbe comprendere norme miranti ad assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti commercializzati nell'Unione e contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca, compresa la piccola pesca, e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli. La politica comune della pesca dovrebbe contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché al conseguimento degli obiettivi ivi definiti¹⁶.

¹⁶ COM(2010) 2020 definitivo.

- (4) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS)¹⁷ e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici")¹⁸. Essa ha inoltre aderito all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 ("accordo FAO")¹⁹.

Questi accordi internazionali prevedono in particolare obblighi di conservazione, compresi tra l'altro l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La politica comune della pesca dovrebbe perciò contribuire all'attuazione da parte dell'Unione dei suoi obblighi assunti a livello internazionale nel quadro di questi strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della politica comune della pesca, essi dovrebbero anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.

¹⁷ GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

¹⁸ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

¹⁹ GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24.

- (5) Nell'ambito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione dovrebbe pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga entro un lasso di tempo ragionevole le popolazioni degli stock sfruttati al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. I tassi di sfruttamento dovrebbero essere raggiunti entro il 2015. Un ritardo rispetto a tale data dovrebbe essere autorizzato solo nei casi in cui rispettare il termine del 2015 comprometterebbe gravemente la sostenibilità sociale ed economica delle flotte da pesca interessate. In tal caso i tassi dovrebbero essere raggiunti il prima possibile dopo il 2015 e comunque non oltre il 2020. Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per determinare tale livello, si potrebbero prendere in considerazione parametri approssimativi.
- (5 sexes) Le decisioni gestionali relative al rendimento massimo sostenibile nella pesca multispecifica dovrebbero tenere conto della difficoltà, in una pesca multispecifica, di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando il rendimento massimo sostenibile, in particolare nei casi in cui le perizie scientifiche indichino che è estremamente difficile evitare il fenomeno delle "choke species" (specie la cui cattura è rigorosamente limitata) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati. In tali casi sarebbe opportuno chiedere agli organismi scientifici appropriati di fornire un parere sui livelli adeguati di mortalità per pesca.
- (6) La politica comune della pesca dovrebbe garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di pesca stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020²⁰ e con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo²¹.
- (7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine dovrebbe basarsi in ogni momento sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto dei dati scientifici disponibili.

²⁰ Decisione COP X/2

²¹ UE CO 7/10 del 26 marzo 2010.

- (8) La politica comune della pesca deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020 secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)²².
- (8 bis) La politica comune della pesca dovrebbe contribuire altresì all'approvvigionamento di alimenti di elevato valore nutrizionale sul mercato dell'Unione e alla riduzione della dipendenza alimentare del mercato interno, nonché alla creazione di occupazione diretta e indiretta e allo sviluppo economico delle zone costiere.
- (9) Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca nonché evitare e ridurre nella misura del possibile le catture accidentali.
- (10) È importante che la gestione della politica comune della pesca sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della politica comune della pesca dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello regionale, nazionale e locale, nonché dalla compatibilità reciproca delle misure adottate e dalla loro coerenza con le altre politiche dell'Unione.
- (10 bis) La politica comune della pesca dovrebbe contribuire a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro degli operatori del settore.
- (11) Ove del caso, la politica comune della pesca dovrebbe tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

²² GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

- (12) La politica comune della pesca dovrebbe essere attuata, in generale, in una maniera coerente con le altre politiche dell'Unione e, in particolare, dovrebbe tener conto delle interazioni con altre politiche marittime, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro. È necessario garantire coerenza nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.
- (13) I pescherecci dell'Unione dovrebbero avere parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione nel rispetto delle norme della PCP.
- (14) Le norme in vigore che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione attraverso la limitazione dello sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per concedere un accesso preferenziale ai pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale o costiera.
- (14 bis) Le piccole isole in mare aperto che dipendono dalla pesca dovrebbero, se del caso, essere oggetto di una considerazione e di un sostegno speciali per consentire la loro futura sopravvivenza e prosperità.
- (15) Le risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato dovrebbero godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di questi territori, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. Alcune attività di pesca in tali acque dovrebbero pertanto essere limitate ai pescherecci registrati nei porti di tali territori.

- (15 bis) Per contribuire alla conservazione delle risorse acquatiche viventi e degli ecosistemi marini, l'Unione dovrebbe provvedere a proteggere le zone biologicamente sensibili designandole come zone protette all'interno delle quali dovrebbe essere possibile limitare o vietare le attività di pesca. Nel decidere quali zone designare, si dovrebbe prestare particolare attenzione a quelle in cui è chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima e zone di deposito delle uova, e alle zone considerate biogeograficamente sensibili. Si dovrebbe tenere conto inoltre delle zone di conservazione esistenti. Per facilitare il processo di designazione, gli Stati membri dovrebbero individuare le zone idonee, comprese quelle che formano parte di una rete coerente e, se del caso, cooperare tra loro all'elaborazione e all'invio di raccomandazioni comuni alla Commissione. Per una maggiore efficacia, la Commissione dovrebbe poter stabilire le zone protette nel quadro di un piano pluriennale e, onde garantire un livello adeguato di responsabilità e controllo democratici, dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento delle stesse.
- (16) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca.
- (17) Ove possibile, i piani pluriennali dovrebbero riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali dovrebbero elaborare un quadro per lo sfruttamento sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti. Essi dovrebbero inoltre essere soggetti a obiettivi di gestione ben definiti, al fine di contribuire allo sfruttamento sostenibile degli stock e alla protezione degli ecosistemi marini interessati, ed essere adottati in consultazione con i consigli consultivi, gli operatori del settore della pesca, gli scienziati e gli altri soggetti aventi un interesse nella gestione delle attività di pesca.

- (17 bis) La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici²³, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche²⁴ e la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)²⁵ impongono determinati obblighi agli Stati membri rispettivamente in materia di zone di protezione speciale, zone speciali di conservazione e zone marine protette. Tali misure potrebbero rendere necessaria l'adozione di misure contemplate dalla politica comune della pesca. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nelle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione, le misure di conservazione necessarie per adempiere gli obblighi previsti dai suddetti atti dell'Unione se tali misure non pregiudicano gli interessi di altri Stati membri in materia di pesca. Qualora tali misure possano pregiudicare gli interessi di altri Stati membri in materia di pesca, il potere di adottarle dovrebbe essere accordato alla Commissione e si dovrebbe ricorrere alla cooperazione regionale tra gli Stati membri interessati.
- (18) Occorrono misure volte a ridurre i livelli attualmente elevati di catture accidentali e ad eliminare gradualmente i rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche per le catture soggette a taglie minime di sbarco effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione; tale obbligo dovrebbe essere accompagnato dallo smantellamento delle norme che hanno finora imposto ai pescatori il rigetto in mare.
- (18 bis) L'obbligo di sbarcare tutte le catture dovrebbe essere introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività di pesca. È opportuno che ai pescatori sia consentito continuare a rigettare in mare le specie che, secondo i migliori pareri scientifici disponibili, presentano un elevato tasso di sopravvivenza quando sono rilasciate in mare.

²³ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

²⁴ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

²⁵ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

- (18 ter) Al fine di rendere praticabile l'obbligo di sbarcare tutte le catture e mitigare l'effetto delle variazioni annuali nella composizione delle catture, è opportuno che agli Stati membri sia consentito trasferire contingenti da un anno all'altro, entro una certa percentuale.
- (19) Nel quadro della gestione dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri devono adoprarsi al massimo per ridurre le catture accidentali. A tal fine, occorre accordare un'elevata priorità al miglioramento delle tecniche di pesca selettive per evitare e ridurre, nella misura del possibile, le catture accidentali. È importante che gli Stati membri ripartiscano i contingenti tra i pescherecci secondo una composizione che rifletta per quanto possibile quella prevista delle specie nell'attività di pesca. La mancata corrispondenza tra contingenti disponibili e reali caratteristiche di pesca potrebbe essere corretta mediante scambi di contingenti con altri Stati membri, anche a titolo permanente. Gli Stati membri potrebbero inoltre considerare la possibilità di facilitare il raggruppamento di contingenti individuali da parte degli armatori, ad esempio nel quadro di organizzazioni di produttori o di gruppi di armatori. Un'ultima opzione dovrebbe consistere nell'imputare le catture accessorie ai contingenti delle specie bersaglio, a seconda dallo stato di conservazione delle catture accessorie.
- (19 bis) La destinazione degli sbarchi delle catture di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione deve essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano.
- (20) Per le catture accidentali che sono inevitabili anche quando si applicano tutte le misure per ridurle, dovrebbero essere stabilite alcune esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco per le attività di pesca cui si applica tale obbligo, principalmente mediante piani pluriennali.
- (20 bis) Previo parere scientifico, senza compromettere gli obiettivi di rendimento massimo sostenibile e senza aumentare il tasso di mortalità per pesca, se vige un obbligo di sbarco che comprende la documentazione delle catture, si prevede un aumento delle possibilità di pesca connesse per tenere conto del fatto che gli esemplari precedentemente riversati in mare saranno sbarcati.
- (20 ter) L'accesso alle risorse alieutiche dovrebbe essere basato su criteri trasparenti e obiettivi, tra l'altro di carattere ambientale, sociale ed economico. Gli Stati membri dovrebbero promuovere una pesca responsabile prevedendo incentivi per gli operatori che pescano nel modo meno dannoso possibile per l'ambiente e offrono i maggiori benefici per la società.

- (21) Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali devono essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura o di sforzo. Se i dati disponibili sono insufficienti, la gestione della pesca dovrebbe basarsi su valori sostitutivi.
- (22) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere, è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock.
- (23) Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, deve salvaguardare e tener conto pienamente delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia, in particolare nell'allegato VII.
- (23 bis) Il concetto perseguito di stabilità relativa dovrebbe essere pertanto inteso in tal senso.
- (25) La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato. Tali misure dovrebbero essere stabilite entro calendari definiti ed essere operative per un periodo di tempo determinato.
- (25 bis) Gli Stati membri dovrebbero cooperare a livello regionale allo scopo di adottare raccomandazioni e altri strumenti comuni per l'elaborazione e l'attuazione di misure di conservazione e di misure che interessano l'attività di pesca nelle zone protette dal diritto ambientale. Nel quadro della cooperazione regionale la Commissione dovrebbe adottare misure di conservazione mediante atti delegati o di esecuzione solo se tutti gli Stati membri interessati in una regione raggiungono un accordo su una raccomandazione comune. In mancanza di una raccomandazione comune, la Commissione dovrebbe presentare una proposta per le corrispondenti misure utilizzando la procedura applicabile prevista dal trattato.

- (26) È opportuno abilitare gli Stati membri ad adottare, per gli stock nelle acque dell'Unione, misure di conservazione e di gestione applicabili unicamente ai pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera.
- (27) È opportuno abilitare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci dell'Unione purché le misure adottate, nei casi in cui si applichino a pescherecci dell'Unione appartenenti ad altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare fra gli altri Stati membri interessati e purché l'Unione non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.
- (28) [Sostituito dal considerando (26)]
- (29) [Sostituito dal considerando (31)]
- (30)
- (31) Gli Stati membri possono introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili.
- (32) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure specifiche destinate ad adeguare il numero di pescherecci dell'Unione alle risorse disponibili sulla base delle loro valutazioni in merito all'equilibrio tra la capacità di pesca dei loro pescherecci e le possibilità di pesca di cui dispongono. Le valutazioni dovrebbero essere effettuate conformemente agli orientamenti della Commissione. Le relazioni annuali risultanti dovrebbero essere pubblicate. Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di scegliere le misure e gli strumenti che intende adottare al fine di ridurre la capacità di pesca eccessiva.
- (32 bis) Inoltre, ai fini della gestione e dell'adeguamento della capacità di pesca dovrebbero essere mantenuti i limiti massimi obbligatori di capacità delle flotte e i regimi nazionali di entrata/uscita in relazione agli aiuti per il disarmo.
- (33) Gli Stati membri dovrebbero registrare le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera. Tali dati devono essere messi a disposizione della Commissione affinché possa sorvegliare la dimensione delle flotte degli Stati membri.

- (34) Per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto ambientale potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Gli Stati membri dovrebbero gestire i dati raccolti e metterli a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici e delle altre parti interessate. Essi devono inoltre collaborare fra loro e con la Commissione al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri devono inoltre collaborare con i paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione, per la sua valutazione, una relazione annuale delle loro attività di raccolta dati, che dovrà essere resa pubblica.
- (35) La raccolta di dati dovrebbe includere informazioni che facilitino la valutazione economica delle imprese attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle tendenze occupazionali in questi settori.
- (36) [fuso con il considerando 34]
- (36 bis) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (STECF) istituito con decisione della Commissione del 19 novembre 1993 (93/619/CE) può essere consultato sulle questioni relative alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche marine, al fine di garantire la necessaria assistenza di personale scientifico qualificato, in particolare nell'applicazione di discipline di tipo biologico, economico, ambientale, sociale e tecnico.
- (37) Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca dovrebbero essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché nell'ambito dei quadri dell'Unione per la ricerca e l'innovazione e dovrebbe essere promossa una migliore cooperazione tra il settore e il mondo scientifico.

- (38) L'Unione dovrebbe promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme della normativa dell'Unione applicabile e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'UE e gli operatori di paesi terzi. A tal fine, l'Unione dovrebbe cercare di guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle organizzazioni regionali e internazionali per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine viventi comprese nel loro ambito di competenza, compreso per quanto riguarda la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). L'Unione dovrebbe cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali ai fini di un maggiore rispetto delle misure internazionali, compresa la lotta contro la pesca INN. Le posizioni dell'Unione dovrebbero basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili.
- (39) Gli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca sostenibile dovrebbero garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili e su scambi di informazioni pertinenti al fine di giungere a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, alla trasparenza per quanto riguarda la determinazione del surplus e, di conseguenza, a una gestione delle risorse coerente con gli obiettivi della politica comune della pesca. Tali accordi, che prevedono la concessione dell'accesso a risorse commisurate agli interessi della flotta dell'Unione in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, dovrebbero contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti in materia di raccolta dei dati, monitoraggio, controllo e sorveglianza.
- (40) Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, nonché del principio dello stato di diritto, dovrebbe costituire un elemento essenziale degli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile ed essere oggetto di una clausola specifica sui diritti umani. L'introduzione di una clausola sui diritti umani negli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile dovrebbe essere pienamente coerente con gli obiettivi generali delle politiche di sviluppo dell'Unione.
- (41) [fuso con il considerando 40]
- (42) L'acquacoltura dovrebbe contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare e le forniture alimentari nonché la crescita e l'occupazione su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza alimentare, compresi l'approvvigionamento alimentare, la crescita e l'occupazione, per i cittadini europei e contribuire alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.

- (43) La strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea²⁶ adottata nel 2009, accolta favorevolmente e approvata dal Consiglio e appoggiata dal Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di creare e promuovere condizioni di equità per l'acquacoltura che servano da base per il suo sviluppo sostenibile.
- (44) [spostato al considerando 3]
- (45) Le attività di acquacoltura nell'Unione risentono delle diverse condizioni esistenti al di là dei confini nazionali, anche per quanto riguarda le autorizzazioni concesse agli operatori. Occorre pertanto elaborare orientamenti strategici dell'Unione per piani strategici nazionali al fine di migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura, sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e favorire l'attività economica, la diversificazione e una migliore qualità della vita nelle zone costiere e interne; occorre inoltre elaborare meccanismi di scambio di informazioni e buone pratiche fra gli Stati membri tramite un metodo aperto per il coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche, l'accesso alle acque e al territorio dell'Unione e la semplificazione amministrativa della concessione di licenze.
- (46) La natura specifica dell'acquacoltura rende necessaria la creazione di un consiglio consultivo per la consultazione delle parti interessate su elementi delle politiche dell'Unione che potrebbero incidere sull'acquacoltura.
- (47) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificare tale settore per sostenere una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe garantire condizioni di parità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione a prescindere dalla loro origine, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera filiera.
- (48) L'organizzazione comune dei mercati dovrebbe essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

²⁶ COM(2009) 162.

- (48 bis) Per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca occorre istituire un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN.
- (49) Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne ed efficaci. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati.
- (49 bis) Per garantire condizioni comparabili nell'applicazione delle norme in materia di controllo ed esecuzione nei vari Stati membri, dovrebbe essere incoraggiata tra di essi una cooperazione per la definizione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (50) Per garantire la partecipazione degli operatori interessati alla raccolta di dati e al regime di controllo, ispezione ed esecuzione dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere ai loro operatori di contribuire proporzionalmente ai corrispondenti costi operativi.
- (51) Gli obiettivi della politica comune della pesca non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. Pertanto, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi, dovrebbe essere concesso un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, incentrato sulle priorità della politica comune della pesca e adeguato alle caratteristiche specifiche del settore in ciascuno Stato membro.
- (52) Il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e degli operatori, compresi gli armatori. Fatte salve norme specifiche che dovranno essere adottate, nei casi di mancata osservanza di un obbligo specifico ai sensi della politica comune della pesca da parte di uno Stato membro o di un'infrazione grave di tali norme da parte di un operatore, il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere interrotto, sospeso o rettificato.

- (53) Il dialogo con le parti interessate si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque dell'Unione e della crescente regionalizzazione della politica comune della pesca, i consigli consultivi dovrebbero permettere a tale politica di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate.
- (54) In considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, dell'acquacoltura, dei mercati e del Mar Nero, dovrebbe essere istituito un nuovo consiglio consultivo per ciascuno di questi ambiti.
- (55) Per quanto concerne i seguenti aspetti: misure di conservazione connesse a taluni obblighi ambientali imposti agli Stati membri, adeguamento dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in conformità degli obblighi internazionali assunti dall'Unione, estensione dell'obbligo di sbarco ad altre specie per le quali è stato utilizzato il processo di regionalizzazione, adozione di un piano relativo ai rigetti mediante il processo di regionalizzazione, adozione di esenzioni de minimis all'obbligo di sbarco ove non siano state adottate altre misure di attuazione di tale obbligo e dettagli del funzionamento dei consigli consultivi, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione.
- (56) È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, anche a livello di esperti.
- (57) Nella fase di preparazione e di redazione degli atti delegati, la Commissione deve garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (58) Le competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure temporanee volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine, l'attuazione del piano di entrata/uscita nell'ambito della gestione della flotta nonché la registrazione, il formato e la trasmissione dei dati per il registro della flotta peschereccia dell'Unione dovrebbero essere conferite alla Commissione. Tali poteri devono essere esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²⁷.
- (59)
- (60) In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi.
- (61) La decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca²⁸, deve essere abrogata in concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti a norma del presente regolamento.
- (62)
- (63) Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2371/2002 del Consiglio,

²⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

²⁸ GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La politica comune della pesca riguarda:
 - a) la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse;
 - b) nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno della politica comune della pesca: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. La politica comune della pesca riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse vengono svolte:
 - a) nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato, o
 - b) nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi, o
 - c) da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, o
 - d) da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

Articolo 2

Obiettivi

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Per conseguire tale obiettivo, che consiste nel ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile deve essere ottenuto entro il 2015, se possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e provvede ad assicurare che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.

3 bis. La politica comune della pesca contribuisce alla raccolta di dati scientifici.

4. La politica comune della pesca provvede in particolare a:
 - a) eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali e facendo sì che, progressivamente, le catture vengano sbarcate;
 - a bis) ove necessario, fare il miglior uso possibile delle catture accidentali, senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione;
 - b) creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi;
 - b bis) prevedere misure per adeguare la capacità di pesca delle flotte ai livelli delle possibilità di pesca conformemente al paragrafo 2, in modo da disporre di flotte economicamente redditizie senza sfruttare in modo eccessivo le risorse biologiche marine;

- c) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile dell'Unione per contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo nonché all'occupazione;
 - d) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici;
 - e) contribuire ad un mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura efficiente e trasparente e a garantire condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione;
- e bis) tener conto degli interessi sia dei consumatori che dei produttori;
- f) promuovere le attività di pesca costiera, tenendo conto degli aspetti socioeconomici;
 - g) essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito dall'articolo 1, paragrafo 1) della direttiva 2008/56/CE, nonché con le altre politiche dell'Unione.

[L'articolo 3 è fuso con l'articolo 2]

Articolo 4

Principi di buona governance

La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

- a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello regionale, nazionale e locale;
- a bis) considerazione delle specificità regionali mediante un approccio regionalizzato;
- b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;
- c) prospettiva a lungo termine;
- c bis) efficienza in termini di costi sul piano amministrativo;
- d) adeguato coinvolgimento delle parti interessate, in particolare dei consigli consultivi, in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;

- e) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;
- f) coerenza con le altre politiche dell'Unione;
- f bis) se del caso, uso di valutazioni di impatto;
- f ter) coerenza tra dimensione interna e dimensione esterna della politica comune della pesca;
- f quater) trasparenza nel trattamento dei dati conformemente ai requisiti di legge in vigore, con il debito rispetto della vita privata, della protezione dei dati personali e delle norme in materia di riservatezza; disponibilità dei dati per gli organismi scientifici competenti, altri organismi con interesse scientifico o di gestione ed altri particolari utilizzatori finali.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "acque dell'Unione", le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- 2) "risorse biologiche marine", le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita in mare;
- 3) "risorse biologiche di acqua dolce", le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;
- 4) "peschereccio", qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara;
- 5) "peschereccio dell'Unione", un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- 5b) "inserimento nella flotta peschereccia", l'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro;

- 6) "rendimento massimo sostenibile", il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione;
 - 7) "approccio precauzionale in materia di gestione della pesca", quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;
 - 8) "approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca", un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di gestire l'utilizzazione delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre attività umane, pur preservando la ricchezza biologica e i processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema interessato, tenendo conto delle conoscenze ed incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli ecosistemi;
- 8 bis) "rigetti in mare", catture che vengono rigettate in mare;
- 8 ter) "pesca a basso impatto", l'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un basso impatto negativo sugli ecosistemi marini e/o che possono risultare in emissioni di carburante poco elevate;
- 8 quater) "pesca selettiva", la pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni gli esemplari non bersaglio;
- 9) "tasso di mortalità per pesca", il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un determinato periodo;
 - 10) "stock", una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;

- 11) "limite di catture", a seconda dei casi, il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo qualora tale stock o gruppo di stock ittici sia soggetto all'obbligo di sbarco, oppure il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco;
- 12) "valore di riferimento per la conservazione", i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;
- 12 bis) "taglia minima di riferimento per la conservazione", le dimensioni di una specie acquatica marina viva, tenuto conto della maturità, stabilite dalla normativa UE, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca; dette dimensioni sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco;
- 12 ter) "stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza", lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim);
- 13) "misura di salvaguardia", una misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati;
- 14) "misure tecniche", le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;
- 15)
- 16) "sforzo di pesca", il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;

16 bis) "Stato membro avente un interesse di gestione diretto", uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un'attività di pesca tradizionale in alto mare;

16 ter) Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni delle zone geografiche:

- a) "Mare del Nord": zone CIEM IV e IIIa;
- b) "Mar Baltico": zone CIEM IIIb, IIIc e III d;
- c) "acque nordoccidentali": zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII;
- d) "acque sudoccidentali": zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie);
- e) "Mar Mediterraneo": acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest;
- f) "Mar Nero": la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2.

17) "concessioni di pesca trasferibili", diritti revocabili per l'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006²⁹, che il titolare può trasferire;

18)

19) "capacità di pesca", la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio³⁰;

²⁹ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

³⁰ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

- 20) "acquacoltura", l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
- 21) "licenza di pesca", la licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca³¹;
- 22) "autorizzazione di pesca", l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 23) "attività di pesca": attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
- 24) "prodotti della pesca", organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati;
- 25) "operatore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 26) "infrazione grave", un'infrazione che è definita tale nella pertinente normativa dell'UE, inclusi l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
- 27) "utilizzatore finale di dati scientifici", un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

³¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

- 28) "surplus di catture ammissibili", la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili;
- 29) "prodotti dell'acquacoltura", gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati;
- 30) "biomassa riproduttiva", una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;
- 31) "pesca multispecifica", l'attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica catturabile insieme ad altre specie nella stessa operazione di pesca;
- 32) "accordi di partenariato per una pesca sostenibile", accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle acque e alle risorse di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che può comprendere un sostegno settoriale;

PARTE II

ACCESSO ALLE ACQUE

Articolo 6

Norme generali sull'accesso alle acque

1. I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.
2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca ai pescherecci che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
3. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base delle regioni ultraperiferiche dell'UE di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali territori. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
4. Le disposizioni che faranno seguito alle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

PARTE III
MISURE PER LA CONSERVAZIONE E LO SFRUTTAMENTO
SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE

TITOLO I
MISURE DI CONSERVAZIONE

Articolo -7 (nuovo)

Disposizioni generali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione e di sfruttamento della politica comune della pesca definiti all'articolo 2, l'Unione adotta le misure per la conservazione di cui all'articolo 7.
2. Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione consulta i competenti organismi consultivi ed i competenti organismi scientifici. Le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili. Questi possono includere le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi e le raccomandazioni comuni degli Stati membri conformemente al titolo III.
3. Gli Stati membri possono cooperare tra di loro al fine di adottare misure conformemente all'articolo 12 e al titolo III.
4. Gli Stati membri si coordinano tra di loro prima di adottare misure nazionali conformemente all'articolo 26, paragrafo 2.
5. In casi specifici, in particolare per quanto riguarda la regione del mediterraneo, gli Stati membri possono essere abilitati ad adottare atti giuridicamente vincolanti nel settore della politica comune della pesca, ivi incluse misure di conservazione. Se del caso, si applica l'articolo 17.

Articolo 7

Tipi di misure di conservazione

1. Le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono riguardare, fra l'altro:
 - a) l'adozione dei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 11;
 - b) obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock e misure correlate intese a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull'ambiente marino;
 - c) misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili;
 - d) incentivi, anche di natura economica quali le possibilità di pesca, per promuovere metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e le risorse alieutiche;
 - e) misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca;
 - f) testo spostato alla lettera j)
 - f) misure finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15;
 - g) taglie minime di riferimento per la conservazione;
 - h) progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca e su attrezzi da pesca che aumentano la selettività o riducono al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino;
 - h bis) misure necessarie per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione adottata in conformità dell'articolo 12;
 - j) misure tecniche di cui al paragrafo 2.

2. Le misure tecniche possono includere, tra l'altro:
- a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme che ne disciplinano l'uso;
 - b) specifiche relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:
 - i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
 - ii) modifiche o dispositivi supplementari volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette nonché altre catture accidentali;
 - c) limitazioni o divieto dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca, e delle attività di pesca, in zone o periodi specifici;
 - d) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili;
 - e) misure specifiche destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini, ivi incluse misure destinate a evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali;

[L'articolo 8 è fuso con l'articolo 7]

Articolo 7 bis (nuovo)

Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici

L'Unione, tenendo debito conto delle zone di conservazione esistenti, si adopera per istituire zone protette sulla base della loro sensibilità biologica, ivi incluse le zone ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima per la conservazione e zone di deposito delle uova. In tali zone le attività di pesca possono essere limitate o vietate per contribuire alla conservazione delle risorse acquatiche vive e degli ecosistemi marini. L'Unione continua inoltre ad accrescere la protezione delle zone biologicamente sensibili esistenti. A tal fine gli Stati membri individuano, ove possibile, zone adeguate che possano far parte di una rete coerente e, ove opportuno, formulano raccomandazioni comuni secondo quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 7 affinché la Commissione presenti una proposta conformemente alla pertinente procedura prevista dal trattato. Nell'ambito di un piano pluriennale può essere conferito alla Commissione il potere di istituire tali zone biologicamente sensibili protette. È d'applicazione l'articolo 17, paragrafi da 1 a 6. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito alle zone protette.

TITOLO II

MISURE SPECIFICHE

Articolo 9

Principi e obiettivi dei piani pluriennali

1. I piani pluriennali sono adottati in via prioritaria sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici e contengono misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.
2. Qualora non sia possibile determinare gli obiettivi specifici relativi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2 a causa di dati insufficienti, i piani pluriennali prevedono misure basate sull'approccio precauzionale che garantiscano almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

3. I piani pluriennali riguardano:
 - a) singole specie; o
 - b) nel caso di pesca multispecifica, o qualora le dinamiche degli stock si intersechino, le attività di pesca che sfruttano diversi stock in una zona geografica interessata, tenendo conto delle conoscenze sulle interazioni tra gli stock ittici, le attività di pesca e gli ecosistemi marini.
4. Le misure da includere nei piani pluriennali e la tempistica relativa alla loro attuazione sono proporzionate agli obiettivi nonché agli obiettivi specifici e al calendario previsto. Prima di includere le misure nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale.
5. I piani pluriennali possono contenere obiettivi e misure di conservazione specifici basati sull'approccio ecosistemico per affrontare problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 per svariati stock compresi nel piano qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività. Ove necessario, il piano include misure di conservazione specifiche alternative, basate sull'approccio ecosistemico, per alcuni degli stock compresi nel piano.

[L'articolo 10 è fuso con l'articolo 9]

Articolo 11

Contenuto dei piani pluriennali

1. I piani pluriennali includono, se del caso e fatte salve le rispettive competenze ai sensi del trattato:
 - a) il campo di applicazione di ciascun piano pluriennale in termini di stock, attività di pesca e zona;
 - b) obiettivi coerenti con quelli fissati all'articolo 2 e con le disposizioni pertinenti degli articoli -7 e 9;

- c) obiettivi specifici quantificabili quali tasso di mortalità per la pesca e/o biomassa riproduttiva;
- d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi quantificabili;
- e) valori di riferimento per la conservazione coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2;
- f) obiettivi per misure di conservazione e misure tecniche da adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 15 e misure intese ad evitare e ridurre per quanto possibile le catture accidentali;
- g) misure di salvaguardia per garantire il conseguimento degli obiettivi specifici quantificabili e azioni correttive, se necessario, anche per le situazioni in cui il deterioramento della disponibilità o della qualità dei dati mette a rischio la sostenibilità dello stock.

2. I piani pluriennali possono includere inoltre:

- a) altre misure di conservazione, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili o ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da circostanziare, ove appropriato, conformemente al titolo III;
- b) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;
- c) se del caso, obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome.

3. I piani pluriennali prevedono la loro revisione dopo una valutazione ex post iniziale, segnatamente per tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici.

Misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione

1. Gli Stati membri sono autorizzati, fatto salvo il paragrafo 2, ad adottare misure di conservazione, che non interessano i pescherecci di altri Stati membri, applicabili alle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione e necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi a norma:
 - a) dell'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino;
 - b) dell'articolo 4 della direttiva Uccelli selvatici; e/o
 - c) dell'articolo 6 della direttiva Habitat.

2. La misura prevista:
 - a) è compatibile con gli obiettivi fissati all'articolo 2;
 - b) risponde all'obiettivo della normativa unionale pertinente che intende attuare; e
 - c) è perlomeno altrettanto vincolante della normativa vigente nell'Unione.

3. Qualora uno Stato membro ritenga che si imponga l'adozione delle misure dell'Unione di cui al paragrafo 1 e altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sul quale tali misure influirebbero, è conferito alla Commissione, mediante atti delegati a norma dell'articolo 55, il potere di adottare su richiesta tali misure. A tal fine si applica l'articolo 17, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 6, *mutatis mutandis*.

- 3 bis. Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione. Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, entro sei mesi dalla trasmissione di informazioni sufficienti. La Commissione adotta le misure tenendo conto di tutti i pareri scientifici disponibili entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta completa.

In mancanza di una raccomandazione comune, la Commissione può proporre le misure conformemente alla pertinente procedura prevista dal trattato. In caso d'urgenza la Commissione adotta le misure per un periodo massimo di un anno. Le misure da adottare in caso di urgenza sono limitate a quelle in mancanza delle quali viene messo a rischio il conseguimento degli obiettivi associati con l'introduzione delle misure di conservazione in questione, conformemente alla direttiva pertinente ed alle intenzioni degli Stati membri.

- 3 ter. Prima della scadenza del periodo iniziale di applicazione di una misura di emergenza adottata ai sensi del paragrafo 3 bis, la Commissione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 bis, può estendere l'applicazione della misura di emergenza per un periodo massimo di dodici mesi.
4. La Commissione facilita la cooperazione tra lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca in questione nel processo di attuazione ed esecuzione delle misure di cui trattasi.

Articolo 13

Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere l'adozione di misure temporanee volte ad attenuare la minaccia. Tali misure sono adottate tramite atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi secondo la procedura prevista dall'articolo 56, paragrafo 3.
2. Lo Stato membro comunica la richiesta di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati. Gli altri Stati membri e i consigli consultivi possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica. La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.

3. Prima della scadenza del periodo iniziale di applicazione di una misura di emergenza adottata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può estendere l'applicazione della misura di emergenza mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile per un periodo massimo di sei mesi, adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3.

Articolo 13 bis (nuovo)

Misure di emergenza adottate da uno Stato membro

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino connessa all'attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro che richiede un intervento immediato, lo Stato membro interessato può adottare misure di emergenza volte ad attenuare la minaccia. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione. Tali misure sono adottate per un periodo massimo di tre mesi.
2. Quando le misure di emergenza che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di motivazioni. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non può essere inferiore a un mese.
3. Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1 la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

[Articolo 14 soppresso]

Articolo 14 bis (nuovo)

Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali

Per facilitare l'introduzione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell'articolo 15, gli Stati membri possono condurre progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi pertinenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca.

Gli Stati membri possono compilare inoltre un atlante dei rigetti che indica il livello dei rigetti in mare in ciascuna delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 15

Obbligo di sbarcare tutte le catture

1. Tutte le catture soggette a limiti di cattura, e nel Mediterraneo anche le catture soggette a taglie minime di sbarco quali definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle zone geografiche elencati di seguito vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:
 - a) al più tardi a partire dal 1° gennaio 2015:
 - piccola pesca pelagica, vale a dire pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto; grande pesca pelagica, vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu e bianco;
 - pesca a fini industriali, vale a dire pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia;
 - salmone nel Mar Baltico;
 - b) al più tardi a partire dal 1° gennaio 2015 per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2017 per tutte le altre specie nelle attività di pesca nelle acque

dell'Unione del Mar Baltico per le specie soggette a limiti di cattura diversi da quelli di cui alla lettera a);

- c) al più tardi a partire dal 1° gennaio 2016 per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle seguenti attività di pesca:
- i) Mare del Nord
 - pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;
 - pesca dello scampo;
 - pesca della sogliola comune e della passera di mare;
 - pesca del nasello;
 - pesca del gambero boreale;
 - ii) Acque nordoccidentali
 - pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;
 - pesca dello scampo;
 - pesca della sogliola comune e della passera di mare;
 - pesca del nasello;
 - iii) Acque sudoccidentali
 - pesca dello scampo;
 - pesca della sogliola comune e della passera di mare;
 - pesca del nasello;
 - iv) altre attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura;

- d) al più tardi a partire dal 1° gennaio 2017 per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle attività di pesca non comprese nel paragrafo 1, lettera a) nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in tutte le altre acque dell'Unione e in acque non appartenenti all'Unione e non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.

1 bis. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali vincolanti per l'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 55, misure volte a recepire tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco stabilito dal presente articolo.

1 ter. Qualora tutti gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto in una determinata attività di pesca concordino sull'opportunità che l'obbligo di sbarco si applichi a specie diverse da quelle di cui al paragrafo 1, essi possono presentare una raccomandazione comune finalizzata ad estendere l'applicazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 a tali altre specie. A tal fine si applica l'articolo 17, paragrafi da 1 a 6, *mutatis mutandis*. Ove sia presentata una siffatta raccomandazione comune, la Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati a norma dell'articolo 55.

2. Le seguenti categorie sono esenti dall'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1:

- a) specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca;
- b) specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema;
- c) catture rientranti nelle esenzioni *de minimis*.

3. I dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarcare le catture delle attività di pesca di cui al paragrafo 1 sono specificati nei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11 e, se del caso, precisati conformemente al titolo III, comprese:

- a) disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie regolamentate, di cui al paragrafo 1;

- b) l'indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco per le specie di cui al paragrafo 2, lettera b);
- c) disposizioni per le esenzioni de minimis fino al 5% del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1. L'esenzione de minimis si applica nelle situazioni seguenti:
 - i) qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire gli aumenti di selettività o
 - ii) per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture accidentali, per gli attrezzi da pesca per i quali le catture accidentali per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale, da fissare nel piano, del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione.

Le catture di cui alla presente disposizione non sono imputate ai contingenti pertinenti ma sono registrate a tutti gli effetti.

Per un periodo transitorio di quattro anni, la percentuale del totale annuo delle catture di cui alla lettera c) aumenta: i) del 2% nei primi due anni di applicazione dell'obbligo di sbarco; e ii) dell'1% nei due anni successivi;

- d) disposizioni sulla documentazione delle catture;
- e) fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, se del caso, conformemente al paragrafo 5.

3 bis. Qualora non sia adottato un piano pluriennale o un piano di gestione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006 per l'attività di pesca in questione, la Commissione può adottare su base temporanea un piano specifico relativo ai rigetti secondo le modalità stabilite all'articolo 17. Gli Stati membri possono cooperare a norma dell'articolo 17 affinché la Commissione adotti un piano specifico, per un periodo non superiore a tre anni, concernente l'obbligo di sbarco e le indicazioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e), mediante atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 55 o secondo la procedura legislativa ordinaria.

- 3 ter. Qualora non siano state adottate misure nell'ambito di un piano pluriennale adottato a norma del paragrafo 3 o di un piano specifico relativo ai rigetti adottato a norma del paragrafo 3 bis, per precisare l'esenzione de minimis di cui al paragrafo 2, lettera c) la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 55, un'esenzione de minimis che, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3, lettera c), punto i) o ii), non supera il 5% del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del paragrafo 1. Tale esenzione de minimis è adottata in modo da applicarsi dalla data di applicazione del pertinente obbligo di sbarco.
- 4 bis. In deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti ai sensi del paragrafo 1, le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco che superano i contingenti degli stock in questione o le catture di specie per le quali lo Stato membro non dispone di contingenti, possono essere detratte dal contingente della specie bersaglio purché non superino il 9 % del contingente della specie bersaglio. Tale disposizione si applica solo quando lo stock delle specie non bersaglio si mantiene entro i limiti biologici di sicurezza.
- 4 ter. Per gli stock soggetti a obbligo di sbarco, gli Stati membri possono avvalersi di una flessibilità interannuale fino al 10% degli sbarchi consentiti. A tal fine, uno Stato membro può autorizzare lo sbarco di quantitativi supplementari dello stock soggetto all'obbligo di sbarco a condizione che tali quantitativi non superino il 10% del contingente assegnatogli. Si applica l'articolo 105 del regolamento sul controllo.
5. Al fine di assicurare la protezione del novellame, si possono stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione.
6. Per le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, l'uso delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzato unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto, compresi la farina di pesce, l'olio di pesce, gli alimenti per animali, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici e cosmetici.
7. Per le specie non soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma vengono rigettate immediatamente in mare.

8. Gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati che consentano di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture, compresi tra l'altro mezzi quali osservatori, sistemi CCTV e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità.

Articolo 16

Possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.
- 1 bis. Quando viene introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca vengono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture basandosi sul fatto che per il primo anno e per quelli successivi non saranno più consentiti rigetti in mare di quello stock.
- 1 ter. Qualora nuove prove scientifiche mostrino l'esistenza di un divario significativo tra le possibilità di pesca fissate per un determinato stock e la reale situazione di tale stock, gli Stati membri aventi un interesse diretto possono presentare una richiesta motivata alla Commissione affinché presenti una proposta volta ad attenuare tale divario nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
2. Le possibilità di pesca sono stabilite conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e sono conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c).
3. Le misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi in acque UE sono stabilite conformemente al trattato.

- 3 bis. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, come ripartire le possibilità di pesca ad esso assegnate e non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili, ad esempio creando possibilità di pesca individuali. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.
4. Per l'assegnazione di possibilità di pesca relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività.
5. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

Articolo 16 bis (nuovo)

Criteria per l'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri

In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell'articolo 16, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Tra i criteri da applicare possono figurare, tra l'altro, l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura. Nell'ambito delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri si adoperano per prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti.

TITOLO III

REGIONALIZZAZIONE

Articolo 17

Cooperazione regionale sulle misure di conservazione compresi i piani pluriennali, le misure ai sensi dell'articolo 12 e i piani specifici per l'obbligo di sbarcare le catture

1. Se, rispetto a una misura di conservazione che si applica a un'area geografica pertinente, anche nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9 e 11, a misure ai sensi dell'articolo 12 e a piani specifici per l'obbligo di sbarcare le catture, alla Commissione è attribuito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale tali misure influiscono ("Stati membri interessati") possono, entro un termine da stabilire nella misura di conservazione e/o nel piano pluriennale pertinente, convenire di presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione e/o dei piani pluriennali e/o dei piani specifici per l'obbligo di sbarcare le catture, da adottare conformemente all'articolo 15. La Commissione non adotta tali atti delegati o di esecuzione prima della scadenza del termine di presentazione delle raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri interessati cooperano tra di loro nel formulare raccomandazioni comuni. Essi consultano inoltre i pertinenti consigli consultivi. La Commissione facilita la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti.
3. Ove le raccomandazioni comuni sulle misure siano presentate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione ha il potere di adottare tali misure mediante atti delegati o di esecuzione, a condizione che tali raccomandazioni siano compatibili con la misura di conservazione pertinente e/o con il piano pluriennale pertinente.

4. Qualora la misura di conservazione si applichi a uno specifico stock ittico condiviso con paesi terzi e gestito da organizzazioni multilaterali della pesca o in virtù di accordi bilaterali e multilaterali, l'Unione si adopera per concordare con i pertinenti partner le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione da adottare a norma del paragrafo 1 siano basate sui migliori pareri scientifici disponibili e:
 - a) è compatibile con gli obiettivi fissati all'articolo 2;
 - b) siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi della misura di conservazione dell'Unione;
 - c) siano compatibili con il campo di applicazione e realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un pertinente piano pluriennale e
 - d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.
6. Se non tutti gli Stati membri riescono a raggiungere un accordo su raccomandazioni comuni da presentare alla Commissione conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito, o qualora le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione non siano ritenute compatibili con gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili delle misure di conservazione in questione, la Commissione può presentare una proposta di misure appropriate conformemente al trattato.
7. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto negli stock ittici di un'area geograficamente definita possono inoltre elaborare raccomandazioni comuni per la Commissione su misure che essa dovrebbe proporre o adottare.

8. Come metodo supplementare o alternativo di cooperazione regionale, gli Stati membri saranno autorizzati, nel quadro di una misura di conservazione dell'Unione applicabile a una pertinente area geografica, anche nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9 e 11, ad adottare entro un termine prefissato misure che precisino ulteriormente tale misura di conservazione. Gli Stati membri interessati cooperano strettamente all'adozione di tali misure. I paragrafi 2, 4 e 5 si applicano *mutatis mutandis*. La Commissione è coinvolta e le sue osservazioni sono tenute in considerazione. Lo Stato membro interessato può adottare solo le rispettive misure nazionali, qualora tutti gli Stati membri interessati abbiano raggiunto un accordo sul contenuto delle misure. Qualora ritenga che la misura di uno Stato membro non rispetti le condizioni di cui alla misura di conservazione pertinente, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

[Articoli da 18 a 24 soppressi]

TITOLO IV

MISURE NAZIONALI

Articolo 25

Misure degli Stati membri applicabili ai pescherecci battenti la loro bandiera o alle persone stabilite nel loro territorio

Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque dell'Unione a condizione che tali misure:

- a) si applichino unicamente ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite nel territorio cui si applica il trattato;
- b) è compatibile con gli obiettivi fissati all'articolo 2; e
- c) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

1 bis. Lo Stato membro informa a fini di controllo gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 1.

1 ter. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

Articolo 26

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro in questione. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e all'articolo 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati in merito al progetto di misure corredato di una relazione dalla quale si evinca altresì che tali misure non sono discriminatorie. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che chiede la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non può essere inferiore a due mesi.
- 2 bis. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative alle misure adottate a norma del presente articolo.
3. Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1 la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

PARTE V

GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

Articolo 27

Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

Gli Stati membri possono introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili. Gli Stati membri aventi un siffatto sistema istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili.

[Articoli da 28 a 33 soppressi]

Adeguamento e gestione della capacità di pesca

1. Gli Stati membri mettono in atto misure per l'adeguamento progressivo della capacità di pesca delle loro flotte alle loro possibilità di pesca, tenendo conto delle tendenze e sulla base dei migliori pareri scientifici, nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità.

1 bis. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'equilibrio. Per favorire un'impostazione comune in tutta l'Unione, tale relazione è stilata conformemente ad orientamenti comuni che possono essere elaborati dalla Commissione indicando i pertinenti parametri tecnici, sociali ed economici.

La relazione contiene una valutazione annuale della capacità della flotta nazionale e di tutti i segmenti della flotta dello Stato membro e mira, per ciascun segmento, a individuare la sovracapacità strutturale e a valutare la redditività a lungo termine. Le relazioni sono rese pubbliche.

1 ter. Per quanto riguarda le valutazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri basano la loro analisi sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle loro flotte e le possibilità di pesca summenzionate. Formano oggetto di valutazioni separate le flotte operanti nelle regioni ultraperiferiche e le navi operanti esclusivamente fuori dalle acque dell'Unione.

2. Se la valutazione mostra chiaramente che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca, lo Stato membro prepara e inserisce nella relazione un piano d'azione per i segmenti di flotta di cui è stata rilevata la sovracapacità strutturale. Il piano d'azione illustra gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per raggiungere l'equilibrio, nonché un calendario preciso per l'attuazione del piano.

La Commissione elabora annualmente una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte degli Stati membri e le loro possibilità di pesca conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 1 ter. La relazione include piani d'azione conformemente al presente paragrafo. La prima relazione è presentata entro il 31 marzo 2015.

La mancata elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1 bis e la mancata attuazione del piano d'azione di cui al paragrafo 2 possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione per investimenti nel segmento o nei segmenti interessati della flotta in conformità con le disposizioni del regolamento FEAMP.

3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.
4. La capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici non viene sostituita.
5. Gli Stati membri provvedono affinché a partire dalla data di applicazione del presente regolamento la capacità di pesca della flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II.

Articolo 34 bis

Piano di entrata/uscita

1. Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi dalla flotta in modo tale che l'entrata di una nuova capacità nella flotta senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2 .
3. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione valuta il piano di entrata/uscita alla luce dell'evolversi del rapporto tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca previste e propone, se del caso, una modifica del piano.

[L'articolo 35 è fuso con l'articolo 34]

Articolo 36

Registri della flotta peschereccia

1. Gli Stati membri registrano le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi nonché alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione tiene un registro della flotta peschereccia dell'Unione contenente le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2 e rende tale registro accessibile al pubblico, garantendo al tempo stesso un'adeguata tutela dei dati personali.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnico-operativi per la registrazione delle informazioni, il formato e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

PARTE VI

BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA

Articolo 37

Dati richiesti ai fini della gestione della pesca

1. Gli Stati membri, conformemente alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. L'acquisizione e la gestione di tali dati possono beneficiare del finanziamento a titolo del FEAMP conformemente alle disposizioni del regolamento sul FEAMP. Tali dati consentono in particolare di valutare:
 - a) lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate;
 - b) il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e

- c) i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione.

2. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati si basano sui seguenti principi:

- a) precisione e affidabilità e raccolta tempestiva;
- b) uso di meccanismi di coordinamento per evitare che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;
- c) conservazione in condizioni di sicurezza e protezione dei dati raccolti in banche dati informatizzate e loro accessibilità al pubblico, ove opportuno, anche in forma aggregata per garantirne la riservatezza;
- d) accesso da parte della Commissione, o degli organismi da essa designati, alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati;

d bis) tempestiva disponibilità dei dati pertinenti e delle metodologie con cui sono ottenuti per gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca e per le parti interessate, salvo in circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza in base alla normativa dell'UE applicabile.

2 bis. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei loro programmi nazionali di raccolta dei dati e la rendono pubblica.

La Commissione valuta la relazione annuale sulla raccolta dei dati previa consultazione del suo organismo scientifico consultivo e, se del caso, delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'UE è parte contraente od osservatore nonché dei competenti organismi scientifici internazionali.

3. Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici, compresi i dati socioeconomici, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. La Commissione viene informata in merito alle attività nazionali di coordinamento ed è invitata alle riunioni di coordinamento.
4. Gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.
5. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati avvengono in modo efficiente sotto il profilo dei costi.
6. La mancata raccolta e/o fornitura tempestiva dei dati ad un utilizzatore finale da parte di uno Stato membro possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione, in conformità con le disposizioni del regolamento sul FEAMP.
- 7.

Articolo 37 bis

Consultazione di organismi scientifici

La Commissione consulta appropriati organismi scientifici. Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è consultato, ove opportuno, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici. La consultazione degli organismi scientifici tiene conto della corretta gestione dei fondi pubblici, allo scopo di evitare la duplicazione dei lavori da parte di tali organismi.

Articolo 38

Ricerca e consulenza scientifica

1. Gli Stati membri realizzano programmi di ricerca e innovazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Essi coordinano i propri programmi di ricerca, innovazione e consulenza scientifica sulla pesca con gli altri Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, nell'ambito dei quadri di ricerca e innovazione dell'Unione associandovi, se opportuno, i consigli consultivi competenti. Tali attività sono ammesse a beneficiare di finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione conformemente ai pertinenti atti giuridici dell'Unione.
2. Gli Stati membri, con la partecipazione delle parti interessate, avvalendosi anche delle risorse finanziarie disponibili dell'Unione e attraverso il coordinamento della loro azione, assicurano la disponibilità delle pertinenti competenze e risorse umane necessarie per il processo di consulenza scientifica.

PARTE VII

POLITICA ESTERNA

Articolo 38 ter

Obiettivi

1. Per assicurare lo sfruttamento e la gestione sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino, l'Unione conduce le relazioni esterne in materia di pesca conformemente agli obblighi internazionali e agli obiettivi strategici, agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2 e 4.
2. In particolare, essa:
 - a) sostiene attivamente e contribuisce allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche;
 - b) migliora la coerenza politica delle iniziative dell'Unione, con particolare riguardo alle attività ambientali, commerciali e di sviluppo, e rafforza la coerenza delle azioni adottate nel contesto della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione scientifica, tecnica ed economica;

- c) contribuisce ad attività di pesca sostenibili economicamente redditizie e promuove l'occupazione nell'Unione;
 - d) assicura che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme della normativa dell'Unione applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'UE nei confronti degli operatori di paesi terzi;
 - e) promuove e sostiene, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
 - f) promuove l'istituzione e il rafforzamento dei comitati per la conformità delle ORGP, verifiche periodiche indipendenti dei risultati e appropriate azioni correttive, comprese sanzioni dissuasive ed effettive, che devono essere applicate in modo trasparente e non discriminatorio.
3. Le disposizioni della presente parte non pregiudicano le disposizioni specifiche adottate a norma dell'articolo 218 del TFUE.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DELLA PESCA

Articolo 39

Attività dell'Unione nelle organizzazioni internazionali della pesca

1. L'Unione sostiene attivamente e contribuisce alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite coerentemente con gli obiettivi di cui all'articolo 2, in particolare il paragrafo 2 e il paragrafo 4, lettera b). L'Unione dovrebbe cercare di guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle ORGP per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine vive comprese nel loro ambito di competenza.
- 2 bis. L'Unione sostiene attivamente la messa a punto di meccanismi appropriati e trasparenti di assegnazione delle possibilità di pesca.
3. L'Unione promuove la cooperazione fra le ORGP, la coerenza tra i quadri normativi di queste ultime ed offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze e dei pareri scientifici al fine di garantire che le raccomandazioni si basino su tali pareri scientifici.

Articolo 40

Rispetto delle disposizioni internazionali

L'Unione, anche tramite l'Agenzia europea di controllo della pesca, collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure, in particolare le misure di contrasto della pesca INN, così da assicurare la rigorosa osservanza delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.

TITOLO II

ACCORDI DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE

Articolo 41

Principi e obiettivi degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile

1. Gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi.

Tale contesto può comprendere:

- a) lo sviluppo e il sostegno degli istituti scientifici e di ricerca necessari;
 - b) le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza, e
 - c) altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di sviluppo di una politica della pesca sostenibile del paese terzo.
2. Nell'intento generale di assicurare lo sfruttamento sostenibile del surplus di risorse biologiche marine, l'Unione si adopera affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi siano reciprocamente vantaggiosi per l'Unione e per il paese terzo interessato, ivi compresi la popolazione e il settore della pesca locali, e affinché contribuiscano al prosieguo dell'attività delle flotte dell'Unione e si prefiggano di ottenere una condivisione appropriata del surplus disponibile, commisurata all'interesse delle flotte dell'Unione.
- 2 bis. Nell'intento generale di assicurare che le navi dell'Unione che pescano nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile operino, ove opportuno, in base a norme analoghe a quelle applicate ai pescherecci dell'Unione che pescano nelle acque dell'Unione, l'Unione si adopera per includere negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile disposizioni appropriate concernenti gli obblighi di sbarco.

3. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato, in modo chiaro e trasparente, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca di tutte le flotte per gli stock interessati. Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, la determinazione delle risorse accessibili dovrebbe tenere debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale, nonché delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle competenti ORGP.

3 bis. I pescherecci dell'Unione non possono operare nelle acque di un paese terzo con cui è in vigore un accordo di partenariato per una pesca sostenibile a meno che non siano in possesso di un'autorizzazione di pesca emessa in conformità della procedura concordata nell'accordo.

3 ter. L'Unione provvede affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile contengano una clausola sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani che costituisca un elemento essenziale degli accordi stessi.

Tali accordi, nella misura del possibile, contengono inoltre:

- a) una clausola che vieta di concedere alle diverse flotte che pescano in quelle acque condizioni più favorevoli di quelle accordate agli operatori economici dell'Unione, ivi comprese le condizioni concernenti la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse, gli accordi finanziari, i canoni e i diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca;
- b) una clausola di esclusività concernente la norma di cui al paragrafo 3 bis.

3 quater. L'Unione si adopera al fine di monitorare le attività dei pescherecci dell'Unione che operano in acque di paesi terzi fuori del quadro di accordi di partenariato per una pesca sostenibile.

3 quinquies. Gli Stati membri assicurano che i pescherecci dell'Unione che battono la loro bandiera e operano fuori delle acque dell'Unione siano in grado di fornire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le attività di pesca e di trasformazione.

3 quinquies bis. L'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 3 bis non viene concessa ad una nave che sia uscita dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e vi sia successivamente rientrata nell'arco di 24 mesi, a meno che la persona fisica o giuridica che è il proprietario effettivo della nave in questione non abbia fornito alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera tutti i dati necessari per stabilire che, nel suddetto periodo, l'operato della nave è stato pienamente conforme alle norme applicabili ad una nave battente bandiera dell'Unione.

Occorre inoltre dimostrare che, qualora lo Stato che concede la propria bandiera nel periodo in cui la nave non figura nel registro dell'UE sia stato riconosciuto a norma del diritto dell'Unione come Stato che non coopera per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN o come Stato che consente lo sfruttamento non sostenibile delle risorse marine vive, le operazioni di pesca della nave siano cessate ed il proprietario abbia preso provvedimenti immediati per cancellare la nave dal registro dello Stato in questione.

3 sexies. La Commissione predispone valutazioni indipendenti ex-ante ed ex-post di ciascun protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e le mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio in tempo utile prima di presentare a quest'ultimo una raccomandazione volta ad autorizzare l'apertura di negoziati per il successivo protocollo. Una sintesi di tali valutazioni è reso pubblica.

Articolo 42

Sostegno finanziario

1. L'Unione fornisce sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile al fine di:
 - a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi; la parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche che devono pagare gli armatori dell'Unione deve essere valutata per ciascun accordo di partenariato nel settore della pesca o relativo protocollo, deve essere equa, non discriminatoria e commensurata ai vantaggi ottenuti mediante le condizioni di accesso;

b) istituire il contesto di governance, che include lo sviluppo e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, promuovere processi di consultazione con i gruppi di interesse e le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici ed è complementare e coerente con i progetti e programmi di sviluppo realizzati nel paese terzo in questione.

2. Nell'ambito di ciascun accordo di partenariato per una pesca sostenibile, il sostegno finanziario per l'aiuto settoriale è disaccoppiato dai pagamenti per l'accesso alle risorse alieutiche. L'Unione impone risultati specifici quale condizione per i pagamenti a titolo del sostegno finanziario e segue attentamente i progressi compiuti.

TITOLO III

GESTIONE DI STOCK DI INTERESSE COMUNE CONDIVISI CON PAESI TERZI E ACCORDI IN MATERIA DI SCAMBIO E GESTIONE CONGIUNTA

Articolo 42 bis

Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune condivisi con paesi terzi e degli accordi in materia di scambio e gestione congiunta

1. Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente al presente regolamento, in particolare all'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, in particolare con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'UE.
2. Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock condivisi con paesi terzi e di garantire la stabilità delle operazioni di pesca delle sue flotte, l'Unione si adopera per concludere, nel rispetto dell'UNCLOS, accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi per la gestione congiunta degli stock, che definiscono tra l'altro, ove opportuno, le modalità di accesso alle acque e alle risorse e le condizioni per tale accesso, l'armonizzazione delle misure di conservazione e lo scambio di possibilità di pesca.

PARTE VIII

ACQUACOLTURA

Articolo 43

Promozione dell'acquacoltura sostenibile

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo, nonché alla crescita e all'occupazione, la Commissione definisce orientamenti strategici dell'Unione non vincolanti relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile. Tali orientamenti strategici tengono conto delle rispettive posizioni di partenza e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici nazionali pluriennali volti a:
 - a) migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;
 - a bis) ridurre l'onere amministrativo e rendere l'attuazione della normativa dell'UE più efficace e rispondente alle esigenze delle parti interessate;
 - b) favorire l'attività economica;
 - c) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e interne;
 - d) integrare le attività di acquacoltura nella pianificazione dello spazio marittimo, costiero e delle zone interne.
2. Gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.
3. Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure e le tempistiche richieste per realizzarli.

4. I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:
- a) semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda valutazioni e studi d'impatto e licenze;
 - b) ragionevole certezza per gli operatori del settore dell'acquacoltura per quanto riguarda l'accesso alle acque e al territorio;
 - c) fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
 - d) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri, specialmente sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini negli Stati membri limitrofi;
- d bis) creazione di sinergie tra i programmi di ricerca nazionali e collaborazione tra il settore e la comunità scientifica;
- d ter) promozione del vantaggio competitivo di alimenti sostenibili e di qualità elevata;
- d quater) promozione delle pratiche e della ricerca relative all'acquacoltura per accentuare gli effetti positivi sull'ambiente e sulle risorse aliutiche e ridurre gli impatti negativi, anche tramite una minore pressione sugli stock ittici usati per la produzione di alimenti ed un uso più efficiente delle risorse.
5. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni e buone pratiche tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali contenute nei piani strategici nazionali pluriennali.
6. La Commissione incoraggia lo scambio d'informazioni e di migliori pratiche tra gli Stati membri ed agevola il coordinamento delle misure nazionali previste nei piani strategici nazionali pluriennali.

Articolo 44

Consultazione dei consigli consultivi

È istituito un consiglio consultivo per l'acquacoltura conformemente all'articolo 53.

PARTE IX

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Articolo 45

Obiettivi

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di:
 - a) contribuire agli obiettivi fissati all'articolo 2 e in particolare allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive;
 - b) consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la politica comune della pesca al livello adeguato;
 - c) rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;
 - d) migliorare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione lungo la catena di approvvigionamento, l'equilibrio nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di valore del settore, nonché l'informazione e la consapevolezza dei consumatori attraverso comunicazioni e/o un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili;
 - e) contribuire a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;
- e bis) contribuire a garantire ai consumatori un'offerta di prodotti della pesca e dell'acquacoltura diversificata;
- e ter) fornire al consumatore informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e sul suo modo di produzione, in particolare tramite la marchiatura e l'etichettatura.

2. L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. .../2013 [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]+ che sono commercializzati nell'Unione.
3. L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:
 - a) l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;
 - b) piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - c) norme comuni di commercializzazione;
 - d) informazione dei consumatori.

PARTE X

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 46

Obiettivi

1. Il rispetto delle norme della politica comune della pesca è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
2. Il controllo e l'esecuzione relativi alla politica comune della pesca comprendono e si basano in particolare su quanto segue:
 - a) un approccio globale, integrato e comune;
 - b) la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia europea di controllo della pesca;
 - c) il rapporto costo-efficacia e la proporzionalità;

⁺ GU: inserire il numero del presente regolamento (2011/0194(COD)).

d) l'uso di tecnologie di controllo efficienti al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;

d bis) un contesto unionale di controllo, ispezione ed esecuzione;

e) una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;

f) la diffusione di una cultura del rispetto delle norme e della collaborazione fra tutti gli operatori e i pescatori;

L'Unione adotterà misure adeguate nei confronti dei paesi terzi che consentono la pesca non sostenibile.

2 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca, ivi inclusa l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 46 bis

Gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme

1. La Commissione istituisce un gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme affinché valuti, faciliti e rafforzi l'attuazione e il rispetto degli obblighi previsti dal regime unionale di controllo della pesca.
2. Il gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme è composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri. La Commissione può invitare il Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, ad inviare esperti per partecipare alle riunioni del gruppo di esperti. L'Agenzia europea di controllo della pesca può assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo di esperti.

3. Il gruppo di esperti provvede in particolare a:
 - a) esaminare periodicamente le questioni inerenti al rispetto e all'attuazione nell'ambito del regime unionale di controllo della pesca e individuare eventuali difficoltà di interesse comune nell'attuazione delle norme della PCP;
 - b) formulare pareri in merito all'attuazione delle norme della PCP, anche per quanto riguarda la definizione delle priorità in termini di sostegno finanziario dell'UE; e
 - c) scambiare informazioni sulle attività di controllo e ispezione, compresa la lotta contro le attività di pesca INN.
4. Il gruppo di esperti tiene il Parlamento europeo e il Consiglio periodicamente ed esaurientemente informati sulle attività in materia di rispetto delle norme di cui al paragrafo 3.

Articolo 47

Progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati

La Commissione e gli Stati membri possono condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati.

Articolo 48

Contributo ai costi di controllo, ispezione, esecuzione e raccolta dei dati

Gli Stati membri possono chiedere ai loro operatori di contribuire in misura proporzionale ai costi operativi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca e della raccolta dei dati.

PARTE XI

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 49

Obiettivi

L'Unione può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

Articolo 50

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri

1. Conformemente alle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanziario agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca.
2. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme della politica comune della pesca può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

Articolo 51

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori

1. Conformemente alle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca.

2. Fatte salve norme specifiche da adottare, le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di riduzioni finanziarie. Tali misure, adottate dallo Stato membro, sono dissuasive, effettive e sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione venga concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di un anno precedente alla data di domanda del sostegno.

Articolo 52

Consigli consultivi

1. Sono istituiti consigli consultivi per ciascuna zona geografica o ciascun ambito di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate, in conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 2.
- 1 bis. In particolare sono istituiti, in conformità dell'allegato III, i seguenti nuovi consigli consultivi:
- a) un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai seguenti bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano;
 - b) un consiglio consultivo per l'acquacoltura;
 - c) un consiglio consultivo per i mercati;
 - d) un consiglio consultivo per il Mar Nero.
- 2.
 3. Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

Compiti dei consigli consultivi

-1. Nell'applicare il presente regolamento la Commissione dovrebbe consultare, ove opportuno, i consigli consultivi.

1. I consigli consultivi possono:

- a) trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni concernenti la gestione della pesca e gli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, i consigli consultivi possono trasmettere raccomandazioni su come semplificare la normativa in materia di gestione della pesca;
- b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e, se del caso, dell'acquacoltura nelle zone geografiche o negli ambiti di loro competenza e proporre soluzioni per superare tali problemi;
- c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

Se una questione interessa due o più consigli consultivi, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

2. I consigli consultivi sono consultati in merito alle raccomandazioni comuni a norma dell'articolo 17. Tali consigli possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure. Si tiene conto del loro parere. Queste consultazioni lasciano impregiudicata la facoltà di consultare il CSTEP o altri organismi scientifici. I pareri dei consigli consultivi possono essere trasmessi a tutti gli Stati membri interessati e alla Commissione.

3. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro due mesi a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1. Qualora le misure definitive adottate divergano dai pareri, dalle raccomandazioni e dai suggerimenti dei consigli consultivi ricevuti a norma del paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato fornisce spiegazioni dettagliate sui motivi della divergenza.

Articolo 54

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1. Secondo quanto previsto all'allegato III, i consigli consultivi sono composti da:
 - a) organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e, ove pertinente, dell'acquicoltura e rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione;
 - b) altri gruppi di interesse su cui incide la politica comune della pesca, ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.
2. Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione compresa, ove appropriato, l'istituzione di un segretariato e di gruppi di lavoro per trattare le questioni di cooperazione regionale di cui al titolo III.
3. I consigli consultivi funzionano e ricevono finanziamenti conformemente all'allegato III.
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo ai particolari del funzionamento dei consigli consultivi.

PARTE XIII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 55

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 1 bis, 1 ter, 3 bis e 3 ter e all'articolo 54, paragrafo 4, è conferita per un periodo di cinque anni a decorrere dal ...*. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU: inserire la data di entrata in vigore.

Articolo 56

Attuazione

1. Nell'attuazione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 34 bis, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

Parte XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57

Abrogazioni e modifiche

1. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2. La decisione (CE) n. 2004/585 è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 54, paragrafo 4.

3. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 è soppresso.

4.

5. Il regolamento (CE) n. 639/2004 è abrogato.

6. Un nuovo paragrafo 3 bis è aggiunto all'articolo 105 del regolamento n. 1224/2009:

"In deroga ai paragrafi 2 e 3, non si applica alcun fattore moltiplicatore alle catture soggette all'obbligo di sbarco conformemente all'articolo 15 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca³², a condizione che la misura dell'attività di pesca eccessiva in relazione agli sbarchi consentiti non superi il 10%."

[Articolo 58 soppresso]

³² GU: inserire riferimento al presente regolamento.

Articolo 58bis

Revisione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento della politica comune della pesca entro la fine del 2022.

Articolo 58 ter

Relazione annuale

La Commissione riferisce annualmente al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai progressi realizzati nell'attuazione del rendimento massimo sostenibile ed alla situazione degli stock ittici, quanto prima dopo l'adozione del regolamento annuale del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non appartenenti all'UE.

Articolo 59

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione dell'articolo 34 bis, paragrafo 2, dell'articolo 36, paragrafo 4 e dell'articolo 54, paragrafo 4, [i quali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I³³

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

1. ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick-upon-Tweed east Coquet Island east	Aringa	Illimitato
2. Flamborough Head east Spurn Head east	Aringa	Illimitato
3. Lowestoft east Lyme Regis south	Tutte le specie	Illimitato
4. Lyme Regis south Eddystone south	Demersali	Illimitato
5. Eddystone south Longships south-west	Demersali	Illimitato
	Pettinidi	Illimitato
	Astici	Illimitato
	Aragoste	Illimitato
6. Longships south-west Hartland Point north-west	Demersali	Illimitato
	Aragoste	Illimitato
	Astici	Illimitato
7. Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island	Demersali	Illimitato
8. Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour	Tutte le specie	Illimitato
9. Point Lynas North Morecambe Light Vessel east	Tutte le specie	Illimitato
10. County Down	Demersali	Illimitato
11. New Island north-east Sanda Island south-west	Tutte le specie	Illimitato
12. Port Stewart north Barra Head west	Tutte le specie	Illimitato
13. Latitudine 57° 40' N Butt of Lewis west	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato
14. St Kilda, Flannan Islands	Tutte le specie	Illimitato
15. Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O	Tutte le specie	Illimitato

³³

[Nota: a) correzione riguardante le acque costiere della Danimarca.

b) All'atto della messa a punto da parte dei giuristi/linguisti, aggiungere nell'allegato I le acque costiere della Croazia e della Slovenia che figurano all'allegato III, punto 5.1 dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.]

B. ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Point Lynas north	Demersali	Illimitato
Mull of Galloway south	Scampi	Illimitato
2. Mull of Oa west	Demersali	Illimitato
Barra Head west	Scampi	Illimitato

C. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick-upon-Tweed east, Whitby High lighthouse east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland lighthouse east, Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato
4. Zona intorno a St Kilda	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
5. Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis col punto 59° 30' N-5° 45' O	Aringa	Illimitato
6. Zona intorno a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)	Aringa	Illimitato

D. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringhe	Illimitato
2. Berwick upon Tweed east, Flamborough Head east	Aringhe	Illimitato
3. North Foreland east, Dungeness new lighthouse south	Aringhe	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick upon Tweed eastCoquer Island east	Aringhe	Illimitato
2. Cromer northNorth Foreland east	Demersali	Illimitato
3. North Foreland eastDungeness new lighthouse south	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Dungeness new lighthouse south, Selsey Bill south	Demersali	Illimitato
5. Straight Point south-east, South Bishop north-west	Demersali	Illimitato

2. ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Erris Head north-west Sybil Point west	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
2. Mizen Head south Stags south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
3. Stags south Cork south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Cork south, Carnsore Point south	Tutte le specie	Illimitato
5. Carnsore Point south, Haulbowline south-east	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato

B. ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Mine Head south Hook Point	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
2. Hook Point Carlingford Lough	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Pettinidi	Illimitato

C. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Stags southCarnsore Point south	Aringhe	Illimitato
	Sgombro	Illimitato

D. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Old Head of Kinsale southCarnsore Point south	Aringa	Illimitato
2. Cork southCarnsore Point south	Sgombro	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Cork southCarnsore Point south	Demersali	Illimitato
2. Wicklow Head eastCarlingford Lough south-east	Demersali	Illimitato

3. ACQUE COSTIERE DEL BELGIO

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3-12 miglia nautiche	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Francia	Aringa	Illimitato

4. ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm) (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
	Paesi Bassi	Pesce piatto	Illimitato
		Pesce tondo	Illimitato
Blåvands Huk fino a Bovbjerg	Belgio	Merluzzo bianco	Illimitato, solo giugno e luglio
		Eglefino	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
	Paesi Bassi	Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
	Thyborøn fino a Hanstholm	Belgio	Merlano
Passera di mare			Illimitato, solo giugno e luglio
Germania		Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
Merlano		Illimitato	
Paesi Bassi		Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)	Belgio	Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Kattegat (3-12 miglia)	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Pesce piatto	Illimitato
		Scampi	Illimitato
		Aringa	Illimitato
Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnæs	Germania	Spratto	Illimitato
Mar Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) (3-12 miglia nautiche)	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Salmone	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
Skagerrak (4-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 (*) -12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (3-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
(*) Misurate dalla linea costiera.			

5. ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
	Paesi Bassi	Demersali	Illimitato
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N	Danimarca	Gamberi e gamberetti	Illimitato
Zona intorno a Helgoland	Regno Unito	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
Costa del Mar Baltico (3-12 miglia)	Danimarca	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato

6. ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (Estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2' O direzione nord-nord-est)	Belgio	Demersali	Illimitato
		Pettinidi	Illimitato
	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E)	Germania	Aringa	Illimitato solo da ottobre a dicembre
Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest (50° 42' 30" N — 1° 33' 30" E)	Regno Unito	Aringa	Illimitato
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N	Spagna	Acciughe	Pesca specializzata, illimitato, solo dal 1° marzo al 30 giugno
			Pesca con esca viva, solo dal 1° luglio al 31 ottobre
		Sardine	Illimitato, solo dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° luglio al 31 dicembre
			Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Capo Leucate	Spagna	Tutte le specie	Illimitato

7. ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte le specie	Illimitato

8. ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
(3-12 miglia nautiche), tutta la costa	Belgio	Tutte le specie	Illimitato
	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
		Suro	Illimitato
	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
Gamberi e gamberetti		Illimitato	
(6-12 miglia nautiche), tutta la costa	Francia	Tutte le specie	Illimitato
Punta sud di Texel, ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania	Regno Unito	Demersali	Illimitato

9. ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mar Baltico (4-12 miglia) (*)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
(*) 3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.			

10. ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia nautiche)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 (*) - 12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (4-12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
	Finlandia	Tutte le specie	Illimitato
(*) Misurate dalla linea costiera			

ALLEGATO II
LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA *

Limiti di capacità (basati sulla situazione al 31 dicembre 2010)		
Stato membro	GT	kW
Belgio	18.911	51.585
Bulgaria	8.448	67.607
Danimarca	88.528	313.341
Germania	71.114	167.089
Estonia	22.057	53.770
Irlanda	77.254	210.083
Grecia	91.245	514.198
Spagna (comprese le regioni ultraperiferiche)	446.309	1.021.154
Francia (comprese le regioni ultraperiferiche)	219.215	1.194.360
Italia	192.963	1.158.837
Cipro	11.193	48.508
Lettonia	49.067	65.196
Lituania	73.489	73.516
Malta	15.055	96.912
Paesi Bassi	166.384	350.736
Polonia	38.376	92.745
Portogallo (comprese le regioni ultraperiferiche)	115.305	388.054
Romania	1.885	6.716
Slovenia	1.057	10.974
Finlandia	18.187	182.385
Svezia	42.612	210.744
Regno Unito	235.570	924.739
Regioni ultraperiferiche dell'UE	GT	kW

* [Cifre da aggiornare in una fase successiva]

Limiti di capacità (basati sulla situazione al 31 dicembre 2010)		
Spagna		
Isole Canarie: L < 12 m. Acque UE	2.649	21.219
Isole Canarie: L > 12 m. Acque UE	3.059	10.364
Isole Canarie: L > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi	28.823	45.593
Francia		
Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	1.050	19.320
Isola della Riunione: specie pelagiche. L > 12 m.	10.002	31.465
Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	903	11.644
Guyana francese: pescherecci per gamberi	7.560	19.726
Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura	3.500	5.000
Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	5.409	142.116
Martinica: specie pelagiche. L > 12 m.	1.046	3.294
Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	6.188	162.590
Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m.	500	1.750
Portogallo		
Madera: specie demersali. L < 12 m	617	4.134
Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.	4.114	12.734
Madera: specie pelagiche L > 12 m	181	777
Azzorre: specie demersali. L < 12 m	2.626	29.895
Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.	12.979	25.721

L = lunghezza fuoritutto

ALLEGATO III

CONSIGLI CONSULTIVI

1. Nome e zona di competenza

Nome del consiglio consultivo	Zona di competenza
Mar Baltico	Zone CIEM ³⁴ IIIb, IIIc e IIId
Mar Nero	Sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2
Mar Mediterraneo	Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest
Mare del Nord	Zone CIEM IV e IIIa
Acque nordoccidentali	Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII
Acque sudoccidentali	Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE ³⁵ 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)
Regioni ultraperiferiche	Acque dell'Unione intorno alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano
Stock pelagici (melù, sgombri, suri, aringhe e pesci tamburo)	Tutte le zone geografiche escluso il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo
Flotta d'alto mare/oceanica	Tutte le acque non appartenenti all'Unione
Acquacoltura	Acquacoltura quale definita all'articolo 5
Mercati	Tutti i settori di mercato

³⁴ Zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CE) n. 218/2009.

³⁵ Zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 216/2009.

2. Funzionamento e finanziamento

- a) Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo, il 60% dei seggi è attribuito a rappresentanti dei pescatori ed a operatori del consiglio consultivo per l'acquacoltura e del settore dell'acquacoltura, nonché a rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione, e il 40% a rappresentanti degli altri gruppi di interesse su cui incide la politica comune della pesca, ad esempio organizzazioni ambientali e associazioni di consumatori.
- b) Salvo per il consiglio consultivo per l'acquacoltura e per il consiglio consultivo per i mercati, il comitato esecutivo comprende almeno un rappresentante del sottosettore delle catture di ciascuno Stato membro interessato.
- c) Le raccomandazioni sono adottate dai membri del comitato esecutivo, per quanto possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi.
- d) Ogni consiglio consultivo nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce in modo imparziale.
- e) Ciascun consiglio consultivo adotta le misure necessarie a garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.
- f) Le raccomandazioni adottate dal comitato esecutivo sono messe immediatamente a disposizione dell'assemblea generale, della Commissione, degli Stati membri interessati nonché del pubblico che ne abbia fatto richiesta.
- g) Le riunioni dell'assemblea generale sono pubbliche. Le riunioni del comitato esecutivo sono pubbliche a meno che la maggioranza del comitato esecutivo non decida eccezionalmente altrimenti.
- h) Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte agli Stati membri interessati riguardo ai membri. Questi ultimi si mettono d'accordo per quanto riguarda i membri dell'assemblea generale.
- i) Possono partecipare in qualità di osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi i rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona interessata e i ricercatori degli istituti scientifici e di ricerca nel settore della pesca degli Stati membri e quelli delle istituzioni scientifiche internazionali che forniscono consulenza alla Commissione. Possono altresì essere invitati altri scienziati qualificati.
- j) Rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione possono partecipare come osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi.
- k) Quando sono discusse questioni che li riguardano, i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse dei paesi terzi, tra cui i rappresentanti di ORGP, che hanno interessi in materia di pesca nella zona o nelle attività di pesca di competenza di un consiglio consultivo possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori attivi.

- l) I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.
 - m) La Commissione stipula con ciascun consiglio consultivo una convenzione di sovvenzione per contribuire alle relative spese di funzionamento, comprese le spese di traduzione e interpretazione.
 - n) La Commissione può svolgere tutte le verifiche che consideri necessarie per assicurare il rispetto dei compiti assegnati ai consigli consultivi.
 - o) Ogni consiglio consultivo trasmette annualmente il proprio bilancio e una relazione sulle sue attività alla Commissione e agli Stati membri interessati.
 - p) La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare una revisione contabile che sarà effettuata da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi.
 - q) Ogni consiglio consultivo nomina un revisore contabile certificato per il periodo durante il quale tale consiglio consultivo beneficia di un aiuto comunitario.
-

Progetto di dichiarazione del Consiglio sui piani pluriennali

Il Consiglio si impegna a collaborare con il Parlamento europeo e la Commissione per affrontare le questioni interistituzionali e concordare una via da seguire che rispetti la posizione giuridica del Parlamento e del Consiglio al fine di agevolare lo sviluppo e l'introduzione su base prioritaria di piani pluriennali a norma della politica comune della pesca.

Il Consiglio propone altresì che sia istituita una task force interistituzionale per contribuire a trovare le migliori modalità a tal fine.

Progetto di dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta di dati

Il Parlamento europeo ed il Consiglio chiedono alla Commissione di accelerare l'adozione di una proposta volta a modificare il regolamento UE n. 199/2008 affinché sia data quanto prima concreta attuazione ai principi e agli obiettivi relativi alla raccolta di dati che sono essenziali per sostenere la politica comune della pesca riformata ed enunciati nel nuovo regolamento sulla riforma della PCP.
